

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE

..... Pag. 0

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di permesso di ricerca «CAROVILLI» (Campobasso, Isernia, L'Aquila) presentata dalla Società WPN Resources.

Istanza di permesso di ricerca «FRIGENTO» (Avellino, Benevento) presentata dalla Società WPN Resources.

DETERMINAZIONI DI RIGETTO DI ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Determinazione 6 marzo 2002, n. 445575, di rigetto totale della istanza di permesso di ricerca «FIUME PESCARA» (Chieti, Pescara, Teramo) presentata dalla Società Northern Petroleum (UK).

Determinazione 6 marzo 2002, n. 445576, di rigetto totale della istanza di permesso di ricerca «PENNADOMO» (Chieti) presentata dalla Società GA.I.A. (r.u.).

Determinazione 6 marzo 2002, n. 445578, di rigetto totale della istanza di permesso di ricerca «BOCACETO» (Chieti) presentata dalla Società Lumax Oil.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME RENO» (Bologna, Ferrara) presentata dalla Società ENI.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FIUME PIAVE» (Padova, Treviso, Venezia) presentata dalla Società ENI.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FIUME TRIONTO» (Cosenza) presentata dalla Società ENI.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 21 marzo 2002 di trasferimento, alla Società JKX Italia, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «CIVITA» (Campobasso, Chieti).

Decreto ministeriale 25 marzo 2002 di trasferimento, alle Società BG RIMI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, Edison Gas ed ENI, della quota di titolarità della Società BG International relativa al permesso di ricerca «ACQUAVIVA PICENA» (Ascoli Piceno).

Decreto ministeriale 25 marzo 2002 di trasferimento, alla Società BG Italia, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «TORRENTE LURETTA» (Genova, Pavia, Piacenza).

Decreto ministeriale 25 marzo 2002 di assunzione, da parte delle Società BG RIMI e Totalfina Italia, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Mobil Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO» (Matera, Potenza).

Decreto ministeriale 25 marzo 2002 di trasferimento, alla Società BG Italia, delle quote di titolarità della Società BG RIMI relative ai permessi di ricerca «CASALNOCETO» (Alessandria, Pavia), «CODOGNO» (Cremona, Lodi, Pavia, Piacenza), «CORTE DE' FRATI» (Cremona, Lodi, Brescia, Piacenza), «VIGEVANO» (Milano, Novara, Pavia), «C.R144.AG» (Canale di Sicilia, Zone C e G), «G.R13.AG» (Canale di Sicilia, Zone C e G), «G.R14.AG» (Canale di Sicilia, Zone C e G) e successivo trasferimento, alla società British Gas International B.V. Filiale Italiana, delle stesse quote nei medesimi permessi e di quelle relative a «TORRENTE LURETTA» (Genova, Pavia, Piacenza e «TORRENTE NURE» (Parma, Piacenza).

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 21 marzo 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «FIUME ASPIO» (Ancona, Macerata) della Società ENI.

Decreto ministeriale 21 marzo 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «I MIRACOLI» (Chieti) della Società Edison Gas (r.u.).

Decreto ministeriale 21 marzo 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MASSERIA PIETRANTONIO» (Campobasso) della Società ENI (r.u.).

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «D.R71.ET» (Mare Adriatico, Zone D e F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Istanza di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «D.R72.ET» (Mare Adriatico, Zone D e F) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R264.AG» (Mare Adriatico, Zona B) presentata dalla Società ENI.

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R265.AG» (Mare Adriatico, Zona B) presentata dalla Società ENI.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 21 marzo 2002 di assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Triton Italy relativa al permesso di ricerca «D.R71.ET» (Mare Adriatico, Zone D e F).

Decreto ministeriale 21 marzo 2002 di assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Triton Italy relativa al permesso di ricerca «D.R72.ET» (Mare Adriatico, Zone D e F).

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 14 marzo 2002 di determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R78.RC» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

Decreto ministeriale 14 marzo 2002 di determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R80.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

Decreto ministeriale 14 marzo 2002 di determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R87.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

Decreto ministeriale 14 marzo 2002 di determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R91.EA» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

Decreto ministeriale 14 marzo 2002 di determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R92.EA» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

Decreto ministeriale 14 marzo 2002 di determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R93.EA» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 6 marzo 2002 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R255.AG» (Mare Adriatico, Zona B) delle Società ENI ed Edison Gas.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze pubblicate nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*
Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119					
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
					XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000		
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001		
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001		
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001		
					XLV	6	30 giugno 2001		
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001		
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001		
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001		
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001		
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001		
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200					
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26					
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35					
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58					
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92					
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113					
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di

stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

P E R M E S S I D I R I C E R C A

I S T A N Z E D I P E R M E S S I D I R I C E R C A

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **44.**

Istanza di permesso di ricerca «CAROVILLI» presentata dalla Società WPN Resources (estratto).

Richiedente: Società WPN RESOURCES - Roma, Via Nemorense, 18 c/o RioGeo Petroleum Consultants.

Data di presentazione dell'istanza: 29 marzo 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «CAROVILLI».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province:* Campobasso - Isernia - L'Aquila.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.):* 153-161.

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	1° 38	41° 48
b	1° 51	41° 48
c	1° 51	41° 40
d	2° 00	41° 40
e	2° 00	41° 34
f	1° 36	41° 34
g	1° 36	41° 47
h	1° 38	41° 47

- *Superficie richiesta:* km² 673,24.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 6 fuori testo.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **45.**

Istanza di permesso di ricerca «FRIGENTO» presentata dalla Società WPN Resources (estratto).

Richiedente: Società WPN RESOURCES - Roma, Via Nemorense, 18 c/o RioGeo Petroleum Consultants.

Data di presentazione dell'istanza: 29 marzo 2002.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «FRIGENTO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province*: Avellino - Benevento.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1 : 100.000 (I.G.M.)*: 174-186.

- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Vertice	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	2° 30	41° 06
b	2° 43	41° 06
c	2° 43	41° 05
d	2° 45	41° 05
e	2° 45	41° 04
f	2° 48	41° 04
g	2° 48	41° 03
h	2° 49	41° 03
i	2° 49	41° 02
l	2° 50	41° 02
m	2° 50	40° 53
n	2° 46	40° 53
o	2° 46	40° 49
p	2° 41	40° 49
q	2° 41	40° 50
r	2° 37	40° 50
s	2° 37	40° 52
t	2° 35	40° 52
u	2° 35	40° 55
v	2° 30	40° 55

- *Superficie richiesta*: km² 698,50.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 7 fuori testo.

DETERMINAZIONI DI RIGETTO DI ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **46**.

DETERMINAZIONE 6 marzo 2002, n. 445575.

Rigetto totale della istanza di permesso di ricerca «FIUME PESCARA» presentata dalla Società Northern Petroleum (UK) (estratto).

Il Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, ha rigettato totalmente, con determinazione in data 6 marzo 2002, n. 445575, l'istanza di permesso di ricerca «FIUME PESCARA» presentata dalla Società NORTHERN PETROLEUM (UK) e pubblicata al n. -, Tav. n. -, del *B.U.I.G.* Anno XLV - N. 6, in seguito all'accoglimento dell'istanza «CIVITAQUANA» presentata dalla Società RIGO OIL COMPANY, pubblicata al n. 18, Tav. n. 4, del *B.U.I.G.* Anno XLV - N. 2.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **47.**

DETERMINAZIONE 6 marzo 2002, n. 445576.

Rigetto totale della istanza di permesso di ricerca «PENNADOMO» presentata dalla Società G.A.I.A. (r.u.) (estratto).

Il Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, ha rigettato totalmente, con determinazione in data 6 marzo 2002, n. 445576, l'istanza di permesso di ricerca «PENNADOMO» presentata dalla Società G.A.I.A. (r.u.) e pubblicata al n. 2, Tav. n. 2, del *B.U.I.G.* Anno XLV - N. 1, in seguito all'accoglimento dell'istanza «MONTE PALLANO» presentata dalla Società FOREST-CMI, pubblicata al n. 125, Tav. n. 26, del *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **48.**

DETERMINAZIONE 6 marzo 2002, n. 445578.

Rigetto totale della istanza di permesso di ricerca «BOCACETO» presentata dalla Società Lumax Oil (estratto).

Il Direttore generale dell'energia e delle risorse minerarie, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, ha rigettato totalmente, con determinazione in data 6 marzo 2002, n. 445578, l'istanza di permesso di ricerca «BOCACETO» presentata dalla Società LUMAX OIL e pubblicata al n. 1, Tav. n. 1, del *B.U.I.G.* Anno XLV - N. 1, in seguito all'accoglimento dell'istanza «MONTE PALLANO» presentata dalla Società FOREST-CMI, pubblicata al n. 125, Tav. n. 26, del *B.U.I.G.* Anno XLIV - N. 9.

ISTANZE DI RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **49.**

Istanza di riduzione dell'area del permesso di ricerca «FIUME RENO» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 14 marzo 2002, la Società ENI, in qualità di titolare unica del permesso di ricerca «FIUME RENO» ubicato nelle provincie di Bologna e Ferrara (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 477 di riferimento), ha chiesto la riduzione dell'area del permesso stesso. In seguito a tale riduzione, l'area del permesso di ricerca «FIUME RENO» sarà delimitata come segue:

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	0° 51	44° 45
b	0° 42	44° 45
c	0° 42	44° 30
d	0° 56	44° 30

e	0° 56	44° 26
f	1° 01	44° 26
g	1° 01	44° 35
h	0° 54	44° 35
i	0° 54	44° 39
l	0° 51	44° 39

- *Superficie*: Km² 722,82.

- *Superficie ridotta*: Km² 531,73.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **50.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FIUME PIAVE» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 1° marzo 2002, la Società ENI, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nelle provincie di Padova, Treviso e Venezia convenzionalmente denominato «FIUME PIAVE» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 448 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **51.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FIUME TRIONTO» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 28 marzo 2002, la Società ENI, titolare unica del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Cosenza convenzionalmente denominato «FIUME TRIONTO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 440 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **52.**

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2002.

Trasferimento, alla Società JKX Italia, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «CIVITA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

02/05/02 10.37.14

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;
Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.M. 22 aprile 1999, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CIVITA» in territorio delle provincie di Chieti e Campobasso;
Vista l'istanza presentata in data 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società JKX Italia-Ltd. la quota del 30% della titolarità del permesso in questione;
Vista la nota ministeriale n. 448982 del 12 novembre 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;
Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 7 gennaio 2002 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 253379, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano al n. 280/1 Serie 2 in data 11 gennaio 2002;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dall'11 gennaio 2002 la quota del 30% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CIVITA», in territorio delle provincie di Chieti e Campobasso è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società JKX ITALIA-Ltd. (c.f. n. 093040860434) con sede in Londra, 6 Cavendish Square W1G OPD e sede secondaria in Milano, Via Fratelli Gabba, 3 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 70%;

JKX Italia-Ltd.: 30%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 22 aprile 1999 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Chieti.

Roma, 21 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 53.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 2002.

Trasferimento, alle Società BG RIMI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, Edison Gas ed ENI, della quota di titolarità della Società BG International relativa al permesso di ricerca «ACQUAVIVA PICENA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alla Società B.G. International-Ltd. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ACQUAVIVA PICENA» in territorio della provincia di Ascoli Piceno;

Vista l'istanza presentata in data 26 giugno 2001, con la quale la Società B.G. International-Ltd. ha chiesto di poter trasferire alle Società B.G. RIMI-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. ed ENI-S.p.A. rispettivamente le quote del 30%, 25% e 45% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446798 del 4 luglio 2001 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i predetti trasferimenti;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 18 settembre 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 249594, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano al n. 31019 Serie 2V in data 21 settembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 21 settembre 2001 la quota del 100% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «ACQUAVIVA PICENA», in territorio della provincia di Ascoli Piceno è trasferita ed intestata dalla Società BG INTERNATIONAL-LTD. (c.f. n. 04226941005) con sede in Reading-Berkshire-100 Thames Valley-Park Drive (R46 1PT) e sede secondaria in Roma, Via G. Rossini, 9 (C.a.p. 00198) per la quota del 30% alla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121), per la quota del 25% alla Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e per la quota del 45% alla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

B.G. RIMI-S.p.A.: 30%;

Edison Gas-S.p.A.: 25%;

ENI-S.p.A.: 45%.

Rappresentante unica è nominata la Società B.G. RIMI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- I trasferimenti di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società B.G. RIMI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Ascoli Piceno.

Roma, 25 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **54.**

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 2002.

Trasferimento, alla Società BG Italia, di quota della titolarità della Società ENI, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, relativamente al permesso di ricerca «TORRENTE LURETTA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE LURETTA» in territorio delle provincie di Piacenza, Pavia e Genova;

Vista l'istanza presentata in data 12 giugno 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire alla Società B.G. Italia-S.p.A. la quota del 36% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446796 del 4 luglio 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 29 agosto 2001 dal Dott. Alfonso Ajello notaio in Milano, rep. n. 332921, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano al n. 30929 Serie 2 in data 5 settembre 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 5 settembre 2001 la quota del 36% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TORRENTE LURETTA», in territorio delle provincie di Piacenza, Pavia e Genova è trasferita ed intestata dalla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) alla Società B.G. ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 09795240150) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

ENI-S.p.A.: 64%;

B.G. Italia-S.p.A.: 36%.

Rappresentante unica è nominata la Società ENI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Piacenza.

Roma, 25 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **55.**

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 2002.

Assunzione, da parte delle Società BG RIMI e Totalfina Italia, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Mobil Oil Italiana, relativa al permesso di ricerca «SERRA S. BERNARDO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alle Società FIAT RIMI-S.p.A. e Petrex-S.p.A., con quote rispettivamente del 54% e 46%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO» in territorio delle provincie di Potenza e Matera;

Visti i DD.MM. 6 marzo 1995, 14 giugno 1996, 5 dicembre 1996, 28 agosto 1997, 13 febbraio 1998, 20 febbraio 1998, 21 settembre 1998, 5 febbraio 1999 e 20 marzo 2000 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alle Società British Gas RIMI-S.p.A., ENI-S.p.A., Totalfina Italia-S.p.A., Mobil Oil Italiana-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente del 25%, 46%, 9%, 9% e 11%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 7 novembre 2000, con il quale la Società Mobil Oil Italiana-S.r.l. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente le Società B.G. RIMI-S.p.A. e Totalfina Italia-S.p.A. hanno dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 7 novembre 2000 la quota del 9% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «SERRA S. BERNARDO», in territorio delle provincie di Potenza e Matera già attribuita alla Società MOBIL OIL ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 03179640101) con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 3/D (C.a.p. 00197) e sede amministrativa in Roma, Via Virgilio Maroso, 50 (C.a.p. 00142) è assunta per la quota dell'8% dalla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) e per la quota dell'1% dalla Società TOTALFINA ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

B.G. RIMI-S.p.A.: 33%;

ENI-S.p.A.: 46%;

Edison Gas-S.p.A.: 11%;

Totalfina Italia-S.p.A.: 10%.

Rappresentante unica è confermata la Società B.G. RIMI-S.p.A.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 11 luglio 1994 alle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società B.G. RIMI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Potenza.

Roma, 25 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **56.**

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 2002.

Trasferimento, alla Società BG Italia, delle quote di titolarità della Società BG RIMI, relative ai permessi di ricerca «CASALNOCETO», «CODOGNO», «CORTE DE' FRATI», «VIGEVANO», «C.R144.AG», «G.R13.AG», «G.R14.AG» e successivo trasferimento, alla Società British Gas International B.V. Filiale Italiana, delle stesse quote nei medesimi permessi e di quelle relative a «TORRENTE LURETTA » e «TORRENTE NURE».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza presentata in data 9 agosto 2001 con la quale la Società B.G. RIMI-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire le quote di titolarità dei titoli minerari alla Società B.G. Italia-S.p.A. a seguito del conferimento del ramo d'azienda comprendente i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la nota ministeriale n. 447365 del 30 agosto 2001 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i richiesti trasferimenti delle quote di titolarità;

Visto l'atto di cessione del ramo aziendale dalla Società B.G. RIMI-S.p.A. alla B.G. Italia-S.p.A., rogito notaio Dott.ssa Maria Bellezza in Milano, rep. n. 33840 in data 25 settembre 2001 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 27 settembre 2001;

Vista l'istanza presentata in data 21 dicembre 2001, con la quale la Società B.G. Italia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire le quote di titolarità dei titoli minerari alla Società British Gas International B.V. Filiale Italiana a seguito del conferimento del ramo d'azienda comprendente i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la nota ministeriale n. 449348 del 21 dicembre 2001 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i richiesti trasferimenti delle quote di titolarità;

Visto l'atto di cessione del ramo aziendale dalla Società B.G. Italia-S.p.A. alla Società British Gas International B.V. Filiale Italiana, autenticato dalla Dott.ssa Maria Bellezza, notaio in Milano, rep. N. 36978 in data 20 dicembre 2001 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano in data 2 gennaio 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 27 settembre 2001 sono intestate dalla Società BG RIMI-S.p.A. (c.f. n. 11650030155) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) alla Società B.G. ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 09795240150) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) le titolarità nei sotto indicati permessi di ricerca per le relative quote:

“CASALNOCETO” 62,5%;
“CODOGNO” 45%;
“CORTE DE’ FRATI” 45%;
“VIGEVANO” 40%;
“C.R144.AG” 37,5%;
“G.R13.AG” 37,5%;
“G.R14.AG” 37,5%.

Art. 2.- A decorrere dal 2 gennaio 2002 sono intestate dalla Società B.G. ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 09795240150) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) alla Società BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (c.f. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121) le titolarità nei sottoindicati permessi di ricerca per le relative quote:

“CASALNOCETO”: 75%;
“CODOGNO”: 45%;
“CORTE DE’ FRATI”: 45%;
“TORRENTE LURETTA”: 36%;
“TORRENTE NURE”: 100%;
“VIGEVANO”: 40%;
“C.R144.AG”: 37,5%;
“G.R13.AG”: 37,5%;
“G.R14.AG”: 37,5%.

Art. 3.- La Società British Gas International B.V. Filiale Italiana è confermata rappresentante unica dei titoli minerari nei quali le Società B.G. RIMI-S.p.A. e B.G. Italia-S.p.A. ricoprivano tale carica.

Art. 4.- I trasferimenti di quota di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società British Gas International B.V. Filiale Italiana tramite le competenti Agenzie del Demanio.

Roma, 25 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **57.**

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «FIUME ASPIO» della Società ENI (v. Tavola fuori testo n. 20 del *B.U.I.G.* - Anno XLIV - N. 7).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.M. 9 giugno 2000, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato accordato fino al 9 giugno 2006 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «FIUME ASPIO» in territorio delle provincie di Ancona e Macerata;
Visto l'atto pervenuto il 14 dicembre 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «FIUME ASPIO», dell'estensione di kmq 126,71 (centoventiseivirgolasettantuno) in territorio delle provincie di Ancona e Macerata di cui è titolare in base al D.M. 9 giugno 2000 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del demanio di Ancona.

Roma, 21 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **58.**

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «I MIRACOLI» della Società Edison Gas (r.u.) (v. Tavola fuori testo n. 61 del *B.U.I.G.* - Anno XL - N. 11).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 16 ottobre 1996, con il quale alla Società Elf Idrocarburi Italiana-S.p.A., è stato accordato fino al 16 ottobre 2002 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «I MIRACOLI» in territorio della provincia di Chieti;

Visti i DD.MM. 18 giugno 1997, 24 novembre 1998 e 15 settembre 1999, con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alle Società Edison Gas-S.p.A. e S.P.I.-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%;

Visto l'atto pervenuto il 28 novembre 2001, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 01623190152) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «I MIRACOLI», dell'estensione di kmq 66,77 (sessantaseivirgolasettantasette) in territorio della provincia di Chieti di cui sono titolari in base al D.M. 15 settembre 1999 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Edison Gas-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Chieti.

Roma, 21 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **59**.

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MASSERIA PIETRANTONIO» della Società ENI (r.u.) (v. Tavola fuori testo n. 26 del *B.U.I.G.* - Anno XLI - N. 6).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 28 maggio 1997, con il quale alle Società Edison Gas-S.p.A. e Agip-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato fino al 28 maggio 2003 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MASSERIA PIETRANTONIO» in territorio della provincia di Campobasso;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società Edison Gas-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima,
Visto l'atto pervenuto il 28 novembre 2001, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in S. Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MASSERIA PIETRANTONIO», dell'estensione di kmq 294,56 (duecentonovantaquattrovirgolacinquantasei) in territorio della provincia di Campobasso di cui sono titolari in base al D.M. 13 febbraio 1998 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Ufficio del Demanio di Campobasso.

Roma, 21 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **60.**

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «D.R71.ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Richiedente: Società ENTERPRISE OIL ITALIANA - Roma, Via dei Due Macelli, 66.

Data di presentazione dell'istanza: 12 marzo 2002.

Denominazione convenzionale del permesso di ricerca del quale si richiede la seconda proroga: «D.R71.ET».

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zone D e F).
- *Superficie*: Km² 497,52.
- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 25 della legge 21 luglio 1967, n. 613:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	18° 13'	40° 51'
b	18° 22'	40° 51'
c	18° 22'	40° 48'
d	18° 25'	40° 48'
e	18° 25'	40° 47'
f	18° 28'	40° 47'
g	18° 28'	40° 43'
h	18° 31'	40° 43'
vi	18° 31'	40° 42'
l	18° 33'	40° 42'
m	18° 33'	40° 40'
n	18° 32'	40° 40'
o	18° 32'	40° 39'
p	18° 21'	40° 39'
q	18° 21'	40° 41'
r	18° 18'	40° 41'
s	18° 18'	40° 44'
t	18° 14'	40° 44'
u	18° 14'	40° 46'
v	18° 13'	40° 46'

- *Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la seconda proroga*: Km² 372,58.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **61**.

Istanza di proroga e di riduzione dell'area del permesso di ricerca «D.R72.ET» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Richiedente: Società ENTERPRISE OIL ITALIANA - Roma, Via dei Due Macelli, 66.

Data di presentazione dell'istanza: 12 marzo 2002.

Denominazione convenzionale del permesso di ricerca del quale si richiede la seconda proroga: «D.R72.ET».

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Sottofondo marino*: Mare Adriatico (Zone D e F).
- *Superficie*: Km² 987,58.
- *Coordinate geografiche dei vertici*:

Nuova delimitazione del permesso di ricerca per effetto della riduzione stabilita dall'art. 25 della legge 21 luglio 1967, n. 613:

Vertice	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
---------	-----------------------------	---------------

a	17° 40'	41° 04'
b	18° 01'	41° 04'
c	18° 01'	41° 03'
d	18° 05'	41° 03'
e	18° 05'	41° 02'
f	18° 07'	41° 02'
g	18° 07'	41° 01'
h	18° 10'	41° 01'
i	18° 10'	40° 59'
l	18° 11'	40° 59'
m	18° 11'	40° 57'
n	18° 12'	40° 57'
o	18° 12'	40° 56'
p	18° 13'	40° 56'
q	18° 13'	40° 53'
r	18° 10'	40° 53'
s	18° 10'	40° 51'
t	18° 01'	40° 51'
u	18° 01'	40° 52'
v	18° 00'	40° 52'
z	18° 00'	40° 56'
a'	17° 43'	40° 56'
b'	17° 43'	40° 55'
c'	17° 40'	40° 55'

- Estensione dell'area di ricerca ridotta per la quale si chiede la seconda proroga: Km² 747,81.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **62.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R264.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive l'8 marzo 2002, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico, Zona B, convenzionalmente denominato «B.R264.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 655 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **63.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R265.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 22 marzo 2002, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico, Zona B, convenzionalmente denominato «B.R265.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 662 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **64.**

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2002.

Assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Triton Italy relativa alla permesso di ricerca «D.R71.ET».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 26 aprile 1993 con il quale alla Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "D.R71.ET" dell'estensione di kmq 998,46 ubicato nel mare Adriatico al largo della costa pugliese zone «D» e «F»;

Visto il D.M. 6 giugno 1994, con il quale la quota del 40% della titolarità del permesso in parola è stata trasferita ed intesa alla Triton Mediterranean Oil & Gas N.V.;

Visto il D.M. 16 aprile 1996, con il quale è stato approvato il programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca contraddistinti dalle sigle «D.R71.ET» e «D.R72.ET»;

Visto il D.M. 6 febbraio 1997, con il quale è stato modificato il comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 aprile 1993 riducendo la fascia di rispetto esclusa dalla perforazione a salvaguardia di un cavo telefonico posto sul fondo marino;

Visto il D.M. 27 maggio 1997, con il quale la quota del 40% della titolarità del permesso in questione è stata intestata dalla Triton Mediterranean Oil & Gas N.V. alla Triton Italy Inc.;

Visto il D.M. 28 agosto 1997 relativo al cambio di titolarità della quota del 60% del permesso di ricerca «D.R71.ET» a seguito della cessione di ramo di azienda da Enterprise Oil Exploration-Ltd. a Enterprise Oil Italiana-S.p.A.;

Visto i DD.MM. 2 aprile 1999 e 7 ottobre 1999 con i quali il permesso in questione è stato intestato in ultimo alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.a. (53%) e Triton Italy Inc. 47%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 9 agosto 1999 con il quale la vigenza del permesso è stata prorogata per la durata di anni tre a decorrere dal 26 aprile 1999 previa riduzione dell'area da kmq 998,46 a kmq 497,52;

Visto l'atto pervenuto il 31 ottobre 2001, con il quale la Società Triton Italy Inc. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota del 47% rimasta libera;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 31 ottobre 2001, la quota del 47% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "D.R71.ET", ubicato nel mare adriatico al largo della costa Pugliese nell'ambito delle zone "D" e "F", attribuita alla Società TRITON ITALY INC. (c.f. n. 00621480771) con sede in George Town - Grande Cayman c/o Caledonian Bank & Trust-Ltd., Ground Floor, Caledonian House, Mary Street P.O. Box 1043 e sede secondaria in Matera, Via XX Settembre, 45 (C.a.p. 75100) e Uffici in Roma, Via dell'Oca, 27 (C.a.p. 00186) è assunta dalla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 26 aprile 1993 e 9 agosto 1999 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi. Il presente decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Ufficio del Demanio di Brindisi.

Roma, 21 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **65.**

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2002.

Assunzione, da parte della Società Enterprise Oil Italiana, della quota di titolarità rinunciata dalla Società Triton Italy relativa alla permesso di ricerca «D.R72.ET».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 26 aprile 1993 con il quale alla Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. è stato accordato, per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "D.R72.ET" ubicato nel mare Adriatico, al largo della costa pugliese, nell'ambito delle zone "D" ed "F" dell'estensione di kmq 997,58;

Visto il D.M. 6 giugno 1994, con il quale la titolarità del permesso in parola è stata intestata alle Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. e Triton Mediterranean Oil & Gas N.V., con quote rispettivamente del 60% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 16 aprile 1996, con il quale è stato approvato il programma unitario di lavoro nell'ambito dei permessi di ricerca contraddistinti dalle sigle «D.R71.ET» e «D.R72.ET» per entrambi i quali sono contitolari le Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. e Triton Mediterranean Oil & Gas N.V.;

Visto il D.M. 27 maggio 1997, con il quale la titolarità del permesso in questione è stata intestata alle Società Enterprise Oil Exploration-Ltd. e Triton Italy Inc., con quote rispettivamente del 60% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 28 agosto 1997 relativo al cambio di titolarità del permesso di ricerca «D.R72.ET» a seguito della cessione di ramo d'azienda da Enterprise Oil Exploration-Ltd. a Enterprise Oil Italiana-S.p.A.

Visti i DD.MM. 2 aprile 1999 e 7 ottobre 1999 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata in ultimo alle Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. (53%) e Triton Italy Inc. (47%);

Visto il D.M. 31 maggio 1999 con il quale vigenza del permesso è stata prorogata per la durata di anni tre a decorrere dal 26 aprile 1999;

Visto l'atto presentato il 31 ottobre 2001, con il quale la Società Triton Italy Inc. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la quota del 47% rimasta libera;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 31 ottobre 2001, la quota del 47% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla "D.R72.ET", ubicato nel mare adriatico al largo della costa Pugliese nell'ambito delle zone "D" e "F", attribuita alla Società TRITON ITALY INC. (c.f. n. 00621480771) con sede in George Town - Grande Cayman c/o Caledonian Bank & Trust-Ltd., Ground Floor, Caledonian House, Mary Street P.O. Box 1043 e sede secondaria in Matera, Via XX Settembre, 45 (C.a.p. 75100) e Uffici in Roma, Via dell'Oca, 27 (C.a.p. 00186) è assunta dalla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) che diviene unica titolare.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i DD.MM. 26 aprile 1993 e 31 maggio 1999 nelle premesse citati, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Ufficio del Demanio di Lecce.

Roma, 21 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **66.**

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2002.

Determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R78.RC» della Società ENI (r.u.) e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il D.M. 16 aprile 1987, con il quale alle Società SORI-S.p.A e Coparex -S. A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R78.RC», ubicato nel mare Adriatico Zona A;
Visti i DD.MM. 14 settembre 1988, 11 aprile 1991, 12 marzo 1992, 4 agosto 1993, 13 dicembre 1993, 13 febbraio 1998, 23 novembre 1998 e 15 settembre 1999, con i quali il permesso è stato intestato in ultimo alle Società ENI-S.p.A. (r.u.) ed Edison Gas- S.p.A. con quote rispettivamente del 90% e 10%;
Visto i DD.MM. 13 dicembre 1993 e 6 giugno 1996 con i quali la vigenza del permesso è stata prorogata sino al 16 aprile 1999;
Visto il D.M. 22 gennaio 1999, con il quale il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R78.RC» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 16 aprile 1996 fino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente DEC/VIA/4507 del 3 dicembre 1999 con il quale è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al "Progetto di sviluppo Alto Adriatico" nel quale è fatto divieto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro le dodici miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;
Considerato che il medesimo decreto fissa le condizioni, procedurali e sostanziali, cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare strutture e attività di coltivazione relative a giacimenti situati al di fuori dell'area in cui vige il divieto previa definizione di appositi accordi di programma;
Considerato che non è stato ancora sottoscritto alcun accordo tra il Ministero dell'ambiente, Regione Veneto e concessionario, per cui continua la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle concessioni facenti parte del "Progetto di sviluppo Alto Adriatico";
Vista l'istanza in data 29 maggio 2001 integrata con nota n. 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A., in qualità di rappresentante unica, ha chiesto l'ulteriore sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Considerato che i vari sondaggi esplorativi previsti nei permessi di ricerca, pur non rientrando tra i progetti e le attività contemplate dall'art. 2 bis del D.L. n. 96/95, che in effetti stabilisce una moratoria soltanto per le attività di coltivazione, non possono essere eseguiti in quanto, in caso di eventuale scoperta di un giacimento, non risulterebbe possibile per la Società ENI chiedere l'ottenimento della concessione di coltivazione e procedere allo sviluppo ed alla messa in produzione delle risorse rinvenute prima che siano espletati i nuovi adempimenti e condizioni fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 3 dicembre 1999;
Considerato, pertanto, che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. a sostegno dell'istanza sono da ritenersi valide;
Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R78.RC» ubicato nel mare Adriatico Zona A di cui sono titolari la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e la Società EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124)

ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) accordata con il D.M. 22 gennaio 1999 nelle premesse citato, ha termine alla data del 3 dicembre 1999.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R78.RC» di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas- S.p.A. è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 3 dicembre 1999, data del D.M. ambiente N. DEC/VIA/4507, nelle premesse citato, sino agli accordi di programma previsti dal decreto sopracitato.

Art. 3.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Rovigo.

Roma, 14 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **67.**

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2002.

Determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R80.AG» della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 17 aprile 1990, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R80.AG» ubicato nel mare Adriatico Zona A;

Visto il D.M. 30 maggio 1996, con il quale la vigenza permesso è stata prorogata per anni tre a decorrere dal 17 aprile 1996;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998 con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 la quota del 100% della titolarità del permesso «A.R80.AG» è stata intestata all'ENI-S.p.A.

Visto il D.M. 25 febbraio 1999 con il quale il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R80.AG» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, dal 17 aprile 1996 fino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 del 3 dicembre 1999 con il quale è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al «Progetto di sviluppo Alto Adriatico» nel quale è fatto divieto della coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le dodici miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

Considerato che il medesimo decreto fissa le condizioni, procedurali e sostanziali, cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare strutture e attività di coltivazione relative a giacimenti situati al di fuori dell'area in cui vige il divieto previa definizione di appositi accordi di programma;

Considerato che non è stato ancora sottoscritto alcun accordo tra Ministero dell'ambiente, Regione Veneto e Concessionario, per cui continua la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle concessioni facenti parte del «Progetto di sviluppo Alto Adriatico»;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2001, integrata con nota 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto l'ulteriore sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che i vari sondaggi esplorativi previsti nei permessi di ricerca, pur non rientrando tra i progetti e le attività contemplate dall'art. 2-bis del D.L. n. 96/95, che in effetti stabilisce una moratoria soltanto per le attività di coltivazione, non possono essere eseguiti in quanto, in caso di eventuale scoperta di un giacimento, non risulterebbe possibile per la Società ENI-S.p.A. chiedere l'ottenimento della concessione di coltivazione e procedere allo sviluppo ed alla messa in produzione delle risorse rinvenute prima che siano espletati i nuovi adempimenti e condizioni fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 3 dicembre 1999;

Considerato, pertanto che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. a sostegno dell'istanza sono ritenute valide;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

DECRETA:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R80.AG» ubicato nel mare Adriatico Zona A di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), accordata con D.M. 25 febbraio 1999 nelle premesse citate, ha termine alla data del 3 dicembre 1999.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 3 dicembre 1999, data del D.M. del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 nelle premesse citate, sino agli accordi di programma previsti dal decreto stesso del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Venezia.

Roma, 14 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **68.**

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2002.

Determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R87.AG» della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto il D.M. 1° dicembre 1995, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R87.AG» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della Zona A;
Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la titolarità del permesso «A.R87.AG» è stata intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Visto il D.M. 11 febbraio 1999 con il quale il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R87.AG» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, dal 1° dicembre 1995, fino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 del 3 dicembre 1999 con il quale è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al «Progetto di sviluppo Alto Adriatico» nel quale è fatto divieto della coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le dodici miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

Considerato che il medesimo decreto fissa le condizioni, procedurali e sostanziali, cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare strutture e attività di coltivazione relative a giacimenti situati al di fuori dell'area in cui vige il divieto previa definizione di appositi accordi di programma;

Considerato che non è stato ancora sottoscritto alcun accordo tra Ministero dell'ambiente, Regione Veneto e Concessionario, per cui continua la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle concessioni facenti parte del «Progetto di sviluppo Alto Adriatico»;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2001, integrata con nota 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto l'ulteriore sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che i vari sondaggi esplorativi previsti nei permessi di ricerca, pur non rientrando tra i progetti e le attività contemplate dall'art. 2-bis del D.L. n. 96/95, che in effetti stabilisce una moratoria soltanto per le attività di coltivazione, non possono essere eseguiti in quanto, in caso di eventuale scoperta di un giacimento, non risulterebbe possibile per la Società ENI-S.p.A. chiedere l'ottenimento della concessione di coltivazione e procedere allo sviluppo ed alla messa in produzione delle risorse rinvenute prima che siano espletati i nuovi adempimenti e condizioni fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 3 dicembre 1999;

Considerato, pertanto che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. a sostegno dell'istanza sono ritenute valide;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R87.AG» ubicato nel mare Adriatico Zona A di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), accordata con D.M. 11 febbraio 1999 nelle premesse citate, ha termine alla data del 3 dicembre 1999.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R87.AG» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. è sospeso, ai soli fini del

computo della durata, a decorrere dal 3 dicembre 1999, data del D.M. del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 nelle premesse citate, sino agli accordi di programma previsti dal decreto stesso del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Venezia.

Roma, 14 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **69.**

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2002.

Determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R91.EA» della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 1° agosto 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R91.EA» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della Zona A;

Visto il D.M. 11 febbraio 1999 con il quale il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R91.EA» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, dal 1° gennaio 1997, data di attribuzione del permesso «A.R91.EA», fino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 del 3 dicembre 1999 con il quale è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al «Progetto di sviluppo Alto Adriatico» nel quale è fatto divieto della coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le dodici miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

Considerato che il medesimo decreto fissa le condizioni, procedurali e sostanziali, cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare strutture e attività di coltivazione relative a giacimenti situati al di fuori dell'area in cui vige il divieto previa definizione di appositi accordi di programma;

Considerato che non è stato ancora sottoscritto alcun accordo tra Ministero dell'ambiente, Regione Veneto e Concessionario, per cui continua la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle concessioni facenti parte del «Progetto di sviluppo Alto Adriatico»;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2001, integrata con nota 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto l'ulteriore sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che i vari sondaggi esplorativi previsti nei permessi di ricerca, pur non rientrando tra i progetti e le attività contemplate dall'art. 2-bis del D.L. n. 96/95, che in effetti stabilisce una moratoria soltanto per le attività di coltivazione, non possono essere eseguiti in quanto, in caso di eventuale scoperta di un giacimento, non risulterebbe possibile per la Società ENI-S.p.A. chiedere l'ottenimento della concessione di coltivazione e procedere allo sviluppo ed alla messa in produzione delle risorse rinvenute prima che siano espletati i nuovi adempimenti e condizioni fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 3 dicembre 1999;

Considerato, pertanto che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A a sostegno dell'istanza sono ritenute valide;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

DECRETA:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R91.EA» ubicato nel mare Adriatico Zona A di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), accordata con D.M. 11 febbraio 1999 nelle premesse citate, ha termine alla data del 3 dicembre 1999.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R91.EA» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 3 dicembre 1999, data del D.M. del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 nelle premesse citate, sino agli accordi di programma previsti dal decreto stesso del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Adria (RO).

Roma, 14 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 70.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2002.

Determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R92.EA» della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 10 settembre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R92.EA» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della Zona A;

Visto il D.M. 12 febbraio 1999 con il quale il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R92.EA» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, dal 1° gennaio 1997, data di attribuzione del permesso «A.R92.EA»;

fino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 del 3 dicembre 1999 con il quale è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al «Progetto di sviluppo Alto Adriatico» nel quale è fatto divieto della coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le dodici miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

Considerato che il medesimo decreto fissa le condizioni, procedurali e sostanziali, cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare strutture e attività di coltivazione relative a giacimenti situati al di fuori dell'area in cui vige il divieto previa definizione di appositi accordi di programma;

Considerato che non è stato ancora sottoscritto alcun accordo tra Ministero dell'ambiente, Regione Veneto e Concessionario, per cui continua la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle concessioni facenti parte del «Progetto di sviluppo Alto Adriatico»;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2001, integrata con nota 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto l'ulteriore sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che i vari sondaggi esplorativi previsti nei permessi di ricerca, pur non rientrando tra i progetti e le attività contemplate dall'art. 2-bis del D.L. n. 96/95, che in effetti stabilisce una moratoria soltanto per le attività di coltivazione, non possono essere eseguiti in quanto, in caso di eventuale scoperta di un giacimento, non risulterebbe possibile per la Società ENI-S.p.A. chiedere l'ottenimento della concessione di coltivazione e procedere allo sviluppo ed alla messa in produzione delle risorse rinvenute prima che siano espletati i nuovi adempimenti e condizioni fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 3 dicembre 1999;

Considerato, pertanto che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. a sostegno dell'istanza sono ritenute valide;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

DECRETA:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R92.EA» ubicato nel mare Adriatico Zona A di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), accordata con D.M. 12 febbraio 1999 nelle premesse citate, ha termine alla data del 3 dicembre 1999.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R92.EA» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 3 dicembre 1999, data del D.M. del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 nelle premesse citate, sino agli accordi di programma previsti dal decreto stesso del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Adria (RO).

Roma, 14 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **71.**

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2002.

Determinazione della data di scadenza della sospensione della vigenza del permesso di ricerca «A.R93.EA» della Società ENI e sospensione del decorso temporale del permesso medesimo a partire dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 10 settembre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R93.EA» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della Zona A;

Visto il D.M. 12 febbraio 1999 con il quale il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R93.EA» è stato sospeso, ai soli fini del computo della durata, dal 1° gennaio 1997, data di attribuzione del permesso, fino alla pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 del 3 dicembre 1999 con il quale è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al «Progetto di sviluppo Alto Adriatico» nel quale è fatto divieto della coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro le dodici miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

Considerato che il medesimo decreto fissa le condizioni, procedurali e sostanziali, cui rimane subordinata la possibilità di autorizzare strutture e attività di coltivazione relative a giacimenti situati al di fuori dell'area in cui vige il divieto previa definizione di appositi accordi di programma;

Considerato che non è stato ancora sottoscritto alcun accordo tra Ministero dell'ambiente, Regione Veneto e Concessionario, per cui continua la sospensione delle attività di coltivazione di idrocarburi nelle concessioni facenti parte del «Progetto di sviluppo Alto Adriatico»;

Vista l'istanza presentata in data 29 maggio 2001, integrata con nota 10 settembre 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto l'ulteriore sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che i vari sondaggi esplorativi previsti nei permessi di ricerca, pur non rientrando tra i progetti e le attività contemplate dall'art. 2-bis del D.L. n. 96/95, che in effetti stabilisce una moratoria soltanto per le attività di coltivazione, non possono essere eseguiti in quanto, in caso di eventuale scoperta di un giacimento, non risulterebbe possibile per la Società ENI-S.p.A. chiedere l'ottenimento della concessione di coltivazione e procedere allo sviluppo ed alla messa in produzione delle risorse rinvenute prima che siano espletati i nuovi adempimenti e condizioni fissati dal decreto del Ministero dell'ambiente in data 3 dicembre 1999;

Considerato, pertanto che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. a sostegno dell'istanza sono ritenute valide;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «A.R93.EA» ubicato nel mare Adriatico Zona A di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), accordata con D.M. 12 febbraio 1999 nelle premesse citate, ha termine alla data del 3 dicembre 1999.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca «A.R93.EA» di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 3 dicembre 1999, data del D.M. del Ministero dell'ambiente n. DEC/VIA/4507 nelle premesse citate, sino agli accordi di programma previsti dal decreto stesso del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Portogruaro (VE).

Roma, 14 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **72.**

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 2002.

Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «B.R255.AG» delle Società ENI ed Edison Gas (v. Tavola fuori testo n. 12 del *B.U.I.G.* - Anno XLI - N. 2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 27 dicembre 1996, con il quale alla Società Agip-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., è stato accordato per la durata di sei anni il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R255.AG» ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la quota del 51% della titolarità del permesso è stata intestata alla Società ENI-S.p.A.;

Visto l'atto pervenuto il 7 dicembre 2001, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia Ufficio F6;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Via Rosellini, 15/17 (C.a.p. 20124) ed uffici in Milano, Via Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinto dalla sigla «B.R255.AG», ubicato nel mare Adriatico nell'ambito della zona «B» di cui sono titolari in base al D.M. 13 febbraio 1998 nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A., quale rappresentante unica, tramite l'Agenzia del demanio di Teramo.

Roma, 6 marzo 2002.

Il Direttore generale: FANELLI

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVI - N. 4**

Tav. 6 (44) - Istanza di permesso di ricerca «CAROVILLI» - Società WPN Resources

Tav. 7 (45) - Istanza di permesso di ricerca «FRIGENTO» - Società WPN Resources